

OGGETTO: Esercizio provvisorio 2021. Assegnazione risorse ai responsabili di Settore/Servizi ai fini di assicurare la continuità gestionale dell'ente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI –
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 16/11/2020, con cui la dott.ssa Maria Rosaria Petrillo è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Servizi finanziari;

Richiamata la legge n. 77 del 17 luglio 2020 art. 106 comma 3 bis, con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Considerato che il comune di Giugliano in Campania non ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 entro la data del 31 dicembre 2020 secondo quanto disposto dall'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1 gennaio 2021;

Visto il Bilancio Pluriennale 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione Commissariale n. 47 del 02/10/2020;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Considerato che fino ad approvazione del nuovo bilancio di approvazione e dell'assegnazione ai Responsabili di Settore /Servizio delle risorse e degli obiettivi per il nuovo esercizio attraverso il Piano esecutivo di gestione (Peg) gli stessi saranno comunque chiamati ad assumere impegni di spesa o accertamenti di entrata per assolvere agli adempimenti non oltre rinviabili

Visto l'articolo 163 del D. Lgs. n.267/2000 il quale così dispone:

“Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. (...)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primocomma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio

di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”;

Visto inoltre il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”,

Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2020 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2019-2021 – Annualità 2020, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti ;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

PROPONE

- Di dare atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, dal 1° gennaio 2021 il comune agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Di assegnare ai Responsabili di Settore/Servizi, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione del PEG 2021-2023 ai fini dell'adozione degli atti finanziari di competenza, le risorse di entrata e di spesa come stanziare nel PEG 2020-2022 per l'esercizio finanziario annualità 2021, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2020;
- Di dare atto che in vigenza dell'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti, del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti
- Di dare atto che nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio continuano ad avere effetto le prescrizioni definite per particolari tipologie di impegni di spesa della deliberazione di approvazione del PEG 2020-2022;

Il responsabile del servizio Bilancio

Dott.ssa Lara Avitabile

Firmato digitalmente da: Avitabile
e Lara
Ruolo: P.O.
Organizzazione: COMUNE DI GIUGLIA
NO IN CAMPANIA
Data: 11/01/2021 12:32:24

Il Dirigente ad Interim del Settore Servizi
Finanziari

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Firmato digitalmente da: Maria
Rosaria Petrillo
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: COMUNE DI GIUGLIANO
IN CAMPANIA
Data: 11/01/2021 12:31:05

L'ASSESSORE AL BILANCIO

- **Vista** la relazione istruttoria predisposta dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari da cui risulta opportuno dare atto della vigenza dell'esercizio provvisorio con le conseguenze di legge legate alla gestione del Bilancio in tale fase e fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.
- **Ritenuto** per i motivi riportati nella predetta relazione istruttoria, che vengono condivisi, di deliberare in merito


PROPONE DI DELIBERARE

- Di dare atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, dal 1° gennaio 2021 l'Ente agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Di assegnare ai Responsabili di Settore/Servizi, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione del PEG 2021-2023 ai fini dell'adozione degli atti finanziari di competenza, le risorse di entrata e di spesa come stanziare nel PEG 2020-2022 per l'esercizio finanziario annualità 2021, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2020;

- Di dare atto che in vigenza dell'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti, del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti

Di dare atto che nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio continuano ad avere effetto le prescrizioni definite per particolari tipologie di impegni di spesa della deliberazione di approvazione del PEG 2020-2022;

l'Assessore al Bilancio
Dott.ssa Concetta Russo



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito alla regolarità tecnico contabile del presente atto

Il Dirigente ad Interim del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Firmato digitalmente da: Maria Rosaria Petrillo
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: COMUNE DI GIUGLIANO IN CAM PANIA
Data: 11/01/2021 12:31:32